



Alla c.a.

Mariotti Calcestruzzi S.r.l.

e p.c.

Geol. Michele Sani (consulente)

Comune di Bibbiena

ARPAT, dipartimento di Arezzo

REGIONE TOSCANA

Settore Autorizzazioni rifiuti

Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e
viabilità regionale

Oggetto: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito a modifiche all'interno dell'impianto in cui si svolgono anche stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Loc. La Nave, nel Comune di Bibbiena (AR), gestito da Mariotti Calcestruzzi Srl. Nota di risposta.

Premesso che, con riferimento alla richiesta in oggetto:

con nota del 03.04.2024 (prot. n. 202543), la ditta Mariotti Calcestruzzi Srl ha presentato al Settore scrivente richiesta di parere in merito all'applicabilità delle procedure di VIA di cui al D.lgs. 152/2006, con riferimento alle modifiche previste nell'impianto gestito, ubicato in loc. Loc. La Nave, nel Comune di Bibbiena (AR);

l'impianto è in possesso di autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 570/EC del 23.12.2015 dall'allora competente Provincia di Arezzo e successivamente modificata con decreto regionale n. 14228 del 13.08.2021; la ditta Mariotti Calcestruzzi Srl è autorizzata allo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi afferenti a vari codici CER, per un quantitativo annuo trattabile di complessive 60.000 tonnellate ed un quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di 330 tonn. L'impianto esistente oltre alla gestione dei rifiuti, svolge anche l'attività di commercializzazione di materiali per l'edilizia quali sabbie, ghiaie, pietrischi, pietrame, nonché di confezionamento del calcestruzzo;

l'impianto, ai fini VIA, rientra tra quelli di cui alla lettera zb) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è già stato sottoposto nel 2014, a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA che si è conclusa con l'esclusione dello stesso dalla procedura di VIA con Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n 128 del 09.03.2015, recante prescrizioni.

Successivamente, la ditta Mariotti Calcestruzzi Srl, ha presentato 3 richieste di parere in merito alla sostanzialità ai fini VIA di alcune modifiche impiantistiche:



- in data 22.11.2017, in relazione ad una variazione della ripartizione dei quantitativi dei materiali trattati, riferiti ai codici CER autorizzati, nonché all'introduzione del nuovo codice CER 170504 ed alla conseguente realizzazione di un'area per la messa in riserva dello stesso;
- in data 30.10.2020, in relazione alla diversa distribuzione dei quantitativi dei materiali trattati, riferiti ai codici CER già autorizzati, mantenendo invariati i quantitativi complessivi annui trattabili pari a 60.000 tonnellate/anno e lo stoccaggio istantaneo pari 330 tonn e le altre caratteristiche dell'impianto;
- in data 22.02.2023, per modifiche che non riguardano la gestione dei rifiuti in impianto, ma che sono comunque previste all'interno dello stabilimento: installazione di un nuovo silos per uno dei due impianti di confezionamento del calcestruzzo (altezza 14 m, diametro 3 m); installazione, al posto di uno dei due impianti esistenti di confezionamento del calcestruzzo, di un impianto per la produzione di misto cementato; tali interventi saranno realizzati in un'area dello stabilimento ben distinta da quella in cui sono svolte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti, le quali non subiscono modifiche.

Il Settore VIA scrivente, con note del 28.11.2017, del 18.11.2020 e del 20.04.2023, ha ritenuto che le modifiche proposte non rientrassero tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e quindi non dovessero essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

attualmente l'impianto risulta autorizzato a gestire i codici EER e le rispettive quantità riportate nella seguente tabella 1:

		E.E.R.	operazioni	Autorizzato	
				Stocc.istant (t)	Trattato annuo (t/a)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	101311 170101 170102 170103 170802 170107 170904 200301	R13 R5	260	42.000
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	10413	R13 R5	2	500
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	101201 101206 101208	R13 R5	2	500
7.4	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	101203 101206 101208	R13 R5	2	500
7.6	Conglomerato bituminoso	170302 200301	R13 R5	24	5.500
7.11	Pietrisco tolto d'opera	170508	R13 R5	5	1.000
7.31 bis	Terre e rocce da scavo	170504	R13 R5	35	10.000
QUANTITA' max di stoccaggio:				330 t	
QUANTITA' annuale max da avviare a recupero:					60.000 t/a



Ciò premesso, le modifiche oggetto del presente parere riguardano, schematicamente, i seguenti aspetti:

1. eliminazione di alcuni codici EER

E' prevista l'eliminazione dei codici EER: 10.12.03, 10.12.06, 17.03.02, 20.03.01;

2. inserimento di altri codici EER per ampliare le operazioni di recupero

E' prevista l'introduzione dei codici EER 01.04.09, 17.02.01, 17.02.03, 17.03.01*, 17.06.03*, 17.06.04, 20.02.01;

3. modifica delle quantità dei rifiuti di cui ai codici EER autorizzati

Fermo restando il quantitativo di 60.000 t/anno, la modifica riguarderà la quantità annua dei singoli codici EER.

“A tale proposito le principali modifiche saranno le seguenti:

- la quantità annua dei rifiuti speciali inerti passerà da 42.000 t a 32.000 t. Tra i rifiuti inerti sono stati inseriti anche i codici EER 01.04.09 scarti di sabbia e argilla, il codice EER 01.04.13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07, il codice EER 10.12.01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, il codice EER 10.12.08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico), il codice EER 17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07;

- la quantità annua delle terre e rocce da scavo passerà da 10.000 t a 23.000 t”.

4. modifica della quantità di stoccaggio istantaneo

Gli stoccaggi istantanei passano da un totale di 330 t ad un totale di 625 t. “L'aumento principale riguarda i rifiuti speciali inerti che passano da 260 t a 350 t e le terre e rocce da scavo che passano da 35 t a 100 t. I codici EER aggiunti avranno tutti uno stoccaggio istantaneo di 25 t”.

5. modifica dell'alimentatore dell'impianto di trattamento

“Nell'impianto verrà sostituito l'alimentatore che quindi, essendo un macchinario nuovo avrà migliori caratteristiche ambientali diminuendo ad esempio il rumore”;

allo stato modificato, l'impianto gestirà i codici EER e le rispettive quantità riportate nella seguente tabella 2:

macro	Tipologia di rifiuto	E.E.R.	operazioni	Stocc.istant (t)	Trattato annuo (t/a)
rifiuti inerti	rifiuti speciali inerti	01.04.09 01.04.13 10.12.01 10.12.08 10.13.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.05.08 17.01.07 17.09.04	R13 R5	350	32.000
altri rifiuti	legno	17.02.01	R13	25	500
	plastica	17.02.03	R13	25	500
	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	17.03.01*	R13	25	1.000
	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	17.06.04	R13	25	500
	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	17.06.03*	R13	25	500



	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	17.08.02	R13	25	1.000
	rifiuti biodegradabili	20.02.01	R13	25	1.000
terre e rocce	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	17.05.04	R13 R5	100	23.000
QUANTITA' max di stoccaggio:				625 t	
QUANTITA' annuale max da avviare a recupero:					60.000 t/a

In allegato alla richiesta di parere è stata inviata una relazione tecnica e 2 tavole grafiche rappresentanti il *lay-out* dell'impianto (attuale e modificato). Dall'esame di tali elaborati risulta che la dislocazione dei cumuli dei rifiuti rappresentata nel *lay-out* dello stato attuale dell'impianto non risulta coerente con quanto rappresentato nella documentazione allegata alla richiesta di parere ex art. 58 l.r. 10/2010, trasmessa dal proponente in data 30.10.2020.

Si rileva inoltre che l'incremento dei quantitativi di rifiuto in stoccaggio istantaneo, così come rappresentato nel *lay-out* dello stato modificato, comportano la modifica dell'ingombro dei cumuli all'interno dell'area impiantistica, in corrispondenza del limite aziendale a confine con la variante alla S.R. n.71.

Con nota del 19.04.2024 (prot. n 231580), il Settore scrivente ai fini dell'espressione del proprio parere, ha richiesto ad proponente di acquisire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

"1 - in relazione all'incremento del quantitativo di rifiuti in stoccaggio istantaneo si chiede al proponente:

1a - in relazione al quadro di pericolosità per alluvioni dell'area - coerentemente con i criteri del Piano Gestione Rischio Alluvioni e della l.r. 41/2018, tra i quali si richiamano i principi di non aggravio del rischio e di raggiungimento del rischio medio R2 espressi dalla l.r. 41/2018 - di dare riscontro al rispetto del non aggravio delle condizioni di rischio. Si ricorda che in applicazione della l.r. 41/2018, la gestione del rischio deve avvenire senza determinarne incrementi al contorno;

1b - di fornire indicazioni in relazione alla coerenza del lay-out di impianto con la fascia di rispetto della Variante alla S.R. 71, come prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento attuativo;

2 - chiarire le modalità di messa in riserva dei rifiuti pericolosi, di cui ai codici EER di nuova introduzione, con particolare riferimento agli accorgimenti adottati in relazione alla protezione degli stessi dal dilavamento dalle acque meteoriche ed alle cautele assunte in relazione alla pericolosità idraulica dell'area;

3 - definire le caratteristiche del nuovo alimentatore dell'impianto, rispetto a quello attuale, in termini di impatti sull'ambiente (ad es. rumore e polveri);

4. chiarire le difformità di lay-out segnalate in premessa alla presente nota".

Il proponente, in data 16.05.2024 (acquisita al protocollo regionale il 21.05.2024 prot. n 283798), ha depositato la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta, nella quale con riferimento ai punti sopra indicati, tra l'altro, specifica quanto segue:

"1a. L'autorizzazione unica SUAP n. 5-b/2016 con cui la Mariotti Calcestruzzi S.r.l. è stata autorizzata al recupero rifiuti in procedura ordinaria, comprende il Provvedimento Dirigenziale 570/EC del 23 dicembre 2015 della Provincia di Arezzo nel quale a pagina 4/34, tra le prescrizioni della conferenza dei servizi, è riportato il fatto che proprio a tutela del rischio idraulico, le volumetrie complessive dei cumuli presenti all'interno dell'impianto (cumuli rifiuti e MPS) non dovranno superare i 6.000 mc. Detta prescrizione è derivata dal fatto che al momento dell'autorizzazione erano presenti 6.000 mc di cumuli materiale e per non aggravare le condizioni al contorno



dal punto di vista meramente idraulico, fu stabilito che questa (6.000 mc) fosse la quantità massima possibile di cumuli rifiuti e MPS presenti contemporaneamente nello stabilimento. La presente modifica è stata quindi pensata tenendo presente detta prescrizione che quindi sarà assolutamente rispettata, come del resto lo è sempre stata nel corso degli anni di vigenza dell'autorizzazione.

1.b Il progetto di sostituzione dell'alimentatore già esistente nell'impianto non va in contrasto con il codice della strada e con il regolamento in quanto non si tratta di nuova costruzione o ampliamento.

2. I rifiuti pericolosi saranno posizionati all'interno di cassoni metallici e saranno sempre tenuti coperti con teli impermeabili. Questa modalità di messa in riserva garantisce sia rispetto al dilavamento delle acque di precipitazione meteorica che rispetto alla pericolosità idraulica dell'area.

3. Il nuovo alimentatore vibrante sgrossatore, che sarà posizionato, avrà una griglia con luce di 70 mm con un secondo piano attrezzato con luce di 30 mm e un vaglio vibrante con piano in lamiera per la cernita del legno. Il macchinario funziona nel seguente modo:

- il supero +70 viene scartato e dopo essere transitato sul tavolo per la separazione di legno e plastica cade nella bocca del frantoio;

- la frazione compresa tra 30 e 70 mm viene inviata al vaglio

- la frazione inferiore a 30 mm può andare al vaglio oppure con un deviatore può andare al cumulo dello 0/30.

4. La questione della difformità del lay-out dell'impianto era stata richiesta già nella lettera del 20 settembre 2023 per la precedente richiesta avanzata dalla Mariotti Calcestruzzi S.r.l. di un parere ex art. 58 della L.R. 10/2010, ed era stato risposto che la planimetria corretta che rappresenta lo stabilimento dove opera la Mariotti Calcestruzzi S.r.l. è quella già approvata con il Decreto regionale n. 14228 del 2021 e che la planimetria dello stabilimento della Mariotti Calcestruzzi S.r.l.

trasmessa dal proponente in data 30 ottobre 2020 rappresentava una precedente ipotesi che poi è stata modificata”.

Ciò premesso, con riferimento all'istanza presentata,

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera zb) del punto 7. e la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

la l.r. 22/2015;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

visto il regolamento 19R/2017, art.11;

preso atto dei chiarimenti forniti dal proponente in merito al layout dell'impianto;

considerato che:



l'incremento dello stoccaggio istantaneo da 330t a 625 t sarà attuato nel rispetto della prescrizione contenuta nel titolo autorizzativo rilasciato con atto n. 570/EC del 23.12.2015 dall'allora competente Provincia di Arezzo, relativa al limite massimo di 6.000 mc delle volumetrie complessive dei cumuli presenti all'interno dell'impianto (cumuli rifiuti e MPS);

sui nuovi codici EER 17.03.01*, 17.06.03* (rifiuti pericolosi) sarà esclusivamente effettuata l'operazione di messa in riserva R13; la messa in riserva sarà operata al coperto;

le modifiche non determinano un potenziamento dell'impianto; non costituiscono variazione significativa alle caratteristiche ed al funzionamento; non determinano cambiamento di localizzazione dell'impianto, ampliamento o variazione significativa di tecnologia; non è prevedibile l'incremento significativo dei fattori di impatto;

pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un'attività esistente, già sottoposta a procedimento in materia di VIA.

Si raccomanda al proponente:

di adottare le buone pratiche per la gestione dei rifiuti inerti: "*Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti*", SNPA, doc. n.89/16-CF;

una volta in esercizio le modifiche previste, di procedere al monitoraggio in autocontrollo del rumore e delle polveri presso i recettori interessati.

Si ricorda al proponente con riferimento alle previste modifiche:

- le prescrizioni del provvedimento provinciale di verifica del 2015;
- di aggiornare, i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, con le modifiche previste;
- di svolgere la gestione dei rifiuti pericolosi al coperto;
- la tutela delle fasce di rispetto della Variante alla S.R. 71, come disciplinate dal Codice della Strada e dal Regolamento attuativo;
- l'esercizio dell'impianto deve avvenire in condizioni di gestione del rischio da alluvione con riferimento alle aree a pericolosità P2 senza determinare l'incremento di rischio al contorno, in applicazione della l.r. 41/2018; a tal fine non deve essere superata la soglia di 6.000 m³ per i materiali in stoccaggio in impianto, prevista dalla vigente autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa che il presente parere, ai sensi dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006, sarà pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

A disposizione per chiarimenti si inviano distinti saluti.



Per informazioni:

- Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384), lorenzo.galeotti@regione.toscana.it
- Arch. Paola Magrini (tel. 0554382707) paola.magrini@regione.toscana.it;

Distinti saluti.

la Responsabile
arch. Carla Chiodini

LG/PM

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.